DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1989

concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo dell'energia — energie non nucleari e impiego razionale dell'energia — 1989-1992 (programma JOULE)

(89/236/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai sensi dell'articolo 130 K del trattato l'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE (4), modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom (5), il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991), il quale definisce le azioni da intraprendere nel settore energetico — energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia;

considerando che detta decisione prevede che la ricerca comunitaria sia volta, in particolare, a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea ed a stimolare la competitività a livello internazionale e che un'azione comunitaria sia giustificata laddove la ricerca contribuisca tra l'altro al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, nonché alla promozione del suo sviluppo armonioso e generalizzato, mantenendo coerenza con l'obiettivo della qualità tecnica e scientifica; che il programma JOULE (Joint Opportunities for Unconventional or Long-term Energy Supply) oggetto della presente decisione dovrebbe contribuire al conseguimento di detti obiettivi;

considerando che il Consiglio ha adottato il 16 settembre 1986 la risoluzione 86/C 241/01 (6), relativa a nuovi obiettivi della Comunità in materia di politica energetica per il 1995 ed alla convergenza delle politiche degli Stati membri;

considerando che l'attuazione di una strategia energetica della Comunità richiede il rafforzamento delle azioni di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione a livello comunitario;

considerando che i programmi di ricerca nel settore dell'energia adottati con le decisioni 75/510/CEE (7), 79/785/CEE (8) e 85/198/CEE (9) hanno prodotto risultati positivi ed hanno aperto prospettive promettenti in relazione agli obiettivi perseguiti;

considerando che le azioni di ricerca e di sviluppo oggetto della presente decisione appaiono necessarie e costituiscono un mezzo adeguato per proseguire le attività intraprese e per intraprenderne di nuove al fine di realizzare gli obiettivi prefissati;

considerando che molte piccole e medie imprese (PMI) sono interessate alla ricerca e allo sviluppo nel campo dell'energia non nucleare, in particolare nel settore delle energie rinnovabili;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3640/85 (10) prevede l'assegnazione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi nei settori dello sfruttamento delle fonti energetiche alternative, del risparmio energetico e della sostituzione degli idrocarburi nonché a progetti pilota industriali e a progetti dimostrativi nel settore della liquefazione e della gassificazione dei combustibili solidi; che tale sostegno va accordato soltanto a progetti che si basino su lavori di ricerca e sviluppo portati a termine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3639/85 (11) prevede l'assegnazione di un sostegno finanziario per la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo tecnologico nel settore degli idrocarburi; che tale sostegno è accordato unicamente a progetti per i quali sia conclusa la fase di ricerca;

considerando che il Consiglio ha adottato il 26 novembre 1986 la risoluzione 86/C 316/01 (12), concernente un orien-

(1) GU n. C 221 del 25. 8. 1988, pag. 8.
GU n. C 329 del 22. 12. 1988, pag. 6.
(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 147.
GU n. C 69 del 20. 3. 1989.
(3) GU n. C 23 del 30. 1. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.
(6) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.
(7) GU n. L 231 del 2. 9. 1975, pag. 1.
(8) GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 30.
(9) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 16.
(10) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29.
(11) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 25.
(12) GU n. C 316 dell'1. 12. 1986, pag. 1.

tamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili;

considerando che il Consiglio ha adottato il 19 ottobre 1987 la risoluzione 87/C 328/01 [1], concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992);

considerando che la protezione dell'ambiente deve essere un fattore rilevante nella definizione dei programmi di ricerca nel settore dell'energia;

considerando che l'attuazione della politica ambientale implica lo sviluppo di tecnologie pulite, segnatamente nel caso di fonti energetiche particolarmente inquinanti, tra l'altro mediante appropriati programmi di ricerca;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un periodo di tre anni e tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 1989, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo dell'energia — energie non nucleari ed impiego razionale dell'energia —, «JOULE», quale è definito negli allegati I e II.

Articolo 2

Gli stanziamenti ritenuti necessari per l'attuazione del programma ammontano a 122 milioni di ecu, comprese le spese attinenti ad un organico di 34 persone.

La ripartizione indicativa di questi stanziamenti è esposta nell'allegato II.

Articolo 3

Le modalità di realizzazione del programma e la quota della partecipazione finanziaria della Comunità sono definite nell'allegato III.

Articolo 4

Nel secondo anno di attuazione, la Commissione riesamina il programma e trasmette una relazione sui risultati di tale esame al Parlamento europeo ed al Consiglio. Tale relazione è, se del caso, corredata di proposte di emendamento o di proroga del programma.

Alla fine del programma la Commissione valuta i risultati conseguiti e ne riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Le summenzionate relazioni sono elaborate tenendo conto degli obiettivi stabiliti nell'allegato I della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 del programma quadro contenuto nella decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, in particolare le modalità di diffusione, di protezione e di sfruttamento dei risultati della ricerca.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. Laddove siano stati stipulati accordi quadro per la cooperazione scientifica e tecnica tra paesi europei non comunitari e la Comunità europea, gli organismi e le imprese stabilite in tali paesi possono partecipare a progetti avviati ai

[1] GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

sensi del programma, a condizioni da stabilire in conformità delle procedure di cui all'articolo 6 e sulla base del criterio del reciproco vantaggio.

2. Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità e partecipante a un progetto avviato ai sensi del programma può beneficiare del finanziamento comunitario del programma. Il contraente contribuisce alle spese generali amministrative.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. SOLANA MADARIAGA

ALLEGATO I

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

L'obiettivo di sviluppare le tecnologie del settore energetico è direttamente legato alla strategia energetica della Comunità, lo scopo della quale a lungo termine è di accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento e di ridurre le importazioni di energia, contenendo al tempo stesso i costi di questa operazione e tenendo conto dell'ambiente. Per quanto riguarda le tecnologie da impiegare per raggiungere questo obiettivo occorre incrementare, a medio e lungo termine, il contributo fornito dai combustibili fossili solidi e dalle fonti di energia nuove e rinnovabili, oltre che migliorare in misura considerevole l'efficienza nell'impiego dell'energia e l'uso razionale della stessa.

Questo obiettivo primario deve essere associato a ricerche volte a ridurre significativamente i disagi e l'inquinamento legati alla produzione ed all'impiego dell'energia.

Lo sviluppo di tecnologie energetiche avanzate deve stimolare e migliorare la concorrenzialità dell'industria comunitaria, in particolare delle piccole e medie imprese della Comunità e, quindi, contribuire ad aumentare la coesione economica e sociale della Comunità.

Questi obiettivi possono venir conseguiti grazie a progressi nello sviluppo e nelle effettive disponibilità di tecniche, processi e prodotti che consentano d'impiegare in modo razionale l'energia, nell'impiego non inquinante dei combustibili solidi e degli idrocarburi, nello sfruttamento efficace ed economico delle fonti di energia rinnovabili e nello sviluppo di modelli per il settore energetico e per l'ambiente.

ALLEGATO II

CONTENUTO DEL PROGRAMMA E RIPARTIZIONE INTERNA INDICATIVA DEI FINANZIAMENTI

		Finanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del sottoprogramma (in milioni di ecu)
1.	MODELLI ENERGETICI AMBIENTALI	6
2.	IMPIEGO RAZIONALE DELL'ENERGIA	35
2.1.	**Risparmi di energia nei settori d'impiego finale**	
2.1.1.	Edifici	
	a) Risparmio energetico	
	b) Applicazioni dell'energia solare	
2.1.2.	Tecnologia della combustione	
2.1.3.	Industria	
2.2.	**Trasformazione e stoccaggio dell'energia**	
2.2.1.	Pile a combustibile	
	a) Per le applicazioni su grande scala	
	b) Per le applicazioni su piccola scala	
2.2.2.	Superconduttività ad alta temperatura	
2.2.3.	Stoccaggio	
3.	ENERGIA DA COMBUSTIBILI FOSSILI	34
3.1.	**Idrocarburi**	
3.1.1.	Tecniche di esplorazione e prospezione	
3.1.2.	Ricerca sui problemi della trivellazione	
3.1.3.	Tecniche di produzione	
3.1.4.	Studi a sostegno della produzione offshore	
3.1.5.	Sviluppo dell'impiego e della conversione del gas naturale	
3.1.6.	Conversione degli idrocarburi	
3.2.	**Combustibili solidi Tecnologie a ciclo combinato**	
3.2.1.	Combustione in letto fluido sotto pressione in ciclo combinato	
3.2.2.	Post-combustione in ciclo combinato	
3.2.3.	Combustione in letto fluido a pressione atmosferica con circolazione esterna in ciclo combinato	
3.2.4.	Gassificazione del carbone in ciclo combinato	
3.2.5.	Attività generiche di R&S	
4.	ENERGIE RINNOVABILI	47
4.1.	**Fonti di energia di origine solare**	
4.1.1.	Energia eolica	
4.1.2.	Energia fotovoltaica	
4.1.3.	Energia idraulica	
4.1.4.	Biomassa	
4.2.	**Energia geotermica e formazioni geologiche profonde**	
4.2.1.	Energia geotermica	
4.2.2.	Formazioni geologiche profonde	
	TOTALE	122 (1)

(1) Di cui 13 727 milioni di ecu sono previsti per spese di personale e di gestione, comprese le spese delle attività di coordinamento e del personale impegnato nella ricerca «intra muros» per il sottoprogramma 1.

ALLEGATO III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E QUOTA DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

Il programma consiste in attività realizzate mediante contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria da attribuire a seguito di una procedura di selezione basata su un bando di concorso per proposte pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il programma può essere realizzato anche mediante contratti di studio, progetti di coordinamento, borse di addestramento e borse per finanziare la mobilità.

I partecipanti possono essere società industriali, comprese le piccole e medie imprese, istituti di ricerca, università, singoli individui o combinazioni di quanto precede e devono essere stabiliti nella Comunità.

I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria devono in generale essere realizzati da partecipanti provenienti da più di uno Stato membro.

Per quanto riguarda i contratti a compartecipazione finanziaria, la partecipazione comunitaria è in linea di massima pari al 50 % della spesa complessiva. In alternativa, per quanto riguarda le università e gli istituti di ricerca che realizzano progetti, la Comunità può sostenere fino al 100 % della spesa supplementare che essi comportano.